



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013

Disposizioni concernenti l'integrazione dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - La questione della pubblica sicurezza rappresenta indiscutibilmente un tema di assoluta importanza e di strategica valenza, soprattutto in ragione del contesto socio-economico all'interno del quale oggi ci troviamo. Un contesto caratterizzato da evidenti difficoltà economiche, sia a livello internazionale, sia a livello europeo, e che hanno logiche conseguenze anche sugli aspetti sociali della popolazione.

In questo senso va quindi letta la continua richiesta da parte degli amministratori locali di poter dotarsi di strumenti e di risorse per la pubblica sicurezza in grado di rispondere meglio al controllo del territorio, al fine di garantire l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini stessi.

La normativa vigente in materia di polizia locale è dettata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», e dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1987. Sulla base di tali norme, l'ordinamento riserva alle regioni la disciplina delle caratteristiche dei modi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi di polizia municipale,

allo Stato, mediante la previsione di un'apposita norma regolamentare di carattere generale, la materia dell'armamento, compresa l'indicazione sulla tipologia del tipo di armi di cui la polizia municipale può dotarsi, e al comune la piena discrezionalità nel disporre, attraverso appositi e propri regolamenti, dell'armamento delle polizie locali.

Sulla questione della tipologia di armi, peraltro, il legislatore si è espresso a più riprese, evidenziando anzitutto come la materia in esame sia di competenza esclusiva della legge statale e, allo stesso tempo, come i prodotti anti-aggressione in grado di erogare sostanze irritanti a base di Oleoresin Capsicum o gli strumenti del tipo «mazzetta di segnalazione» o «bastone distanziatore» siano «armi proprie», conformi alla legislazione vigente e pertanto assolutamente utilizzabili dalle Forze dell'ordine.

In ragione, quindi, di tali premesse e dell'importanza nel poter dotare le Forze di polizia locale di idonei e adeguati strumenti operativi al fine di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, appare opportuno prevedere nuove disposizioni in materia di affilamento delle Forze di polizia locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, è prevista l'integrazione dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, prevedendo, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987, la dotazione:

a) di *spray* antiaggressione irritante, privi di effettivi lesivi permanenti;

b) di strumenti quali il bastone distanziatore e la mazzetta di segnalazione purché non abbiano caratteristiche assimilabili a quelle degli sfollagente e non presentino bordi taglienti anche in caso di loro rottura.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modificazioni necessarie all'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

